

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE****dell'8 febbraio 2022****recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 <sup>(2)</sup> della Commissione specifica, fra le altre cose, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi d'interesse denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP), yen (JPY) e dollaro USA (USD) che sono soggette all'obbligo di compensazione. Tali categorie comprendono una categoria denominata in EUR collegata al tasso Euro Overnight Index Average (EONIA), nonché svariate categorie denominate in GBP, JPY o USD che sono collegate al tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR), mentre è prevista la cessazione dei due indici di riferimento EONIA e LIBOR.
- (2) Lo European Money Markets Institute, amministratore dell'EONIA, ha comunicato che la cessazione dell'EONIA avrà luogo alla fine del 2021. Analogamente, l'Ice Benchmark Administrator, amministratore del LIBOR, ha comunicato che anche la cessazione del LIBOR GBP, del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD avrà luogo alla fine del 2021, mentre la pubblicazione di tutte le restanti scadenze del LIBOR USD cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha confermato che, in effetti, tutte le scadenze LIBOR avrebbero cessato di essere fornite dagli amministratori o di essere rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nella sua funzione di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare quanto prima e comunque entro il 31 dicembre 2021 le scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, quale tasso di riferimento nei nuovi contratti.
- (3) Dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno quindi più avere accesso a derivati OTC su tassi d'interesse collegati all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY, in quanto tali indici di riferimento non saranno più utilizzati, o si prevede che non lo saranno più, per i derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. In quella data di conseguenza non vi saranno volumi né liquidità in derivati collegati all'EONIA, al LIBOR GBP, o al LIBOR JPY e tali negoziazioni non saranno nemmeno compensate dalle controparti centrali (CCP). Nella stessa data non dovrebbero neanche sussistere liquidità sostanziali in derivati collegati al LIBOR USD. Pertanto le categorie di derivati che ricadono attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY non potranno più soddisfare due delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità ed essere compensate da una CCP autorizzata o riconosciuta, mentre le categorie di derivati che rientrano attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate al LIBOR USD non potranno più soddisfare una delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità. Ne consegue che tali categorie dovrebbero essere eliminate dall'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.
- (4) Le autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato hanno lavorato su tassi sostitutivi per tali valute, e in particolare allo sviluppo di nuovi tassi privi di rischio, che oggi sono usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. In particolare, tassi privi di rischio come l'euro short-term rate (€STR), il Secured Overnight Financing Rate (SOFR), lo Sterling Over Night Index Average (SONIA) e il Tokyo

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

